

Reggio Calabria, 27 luglio 2012

Al Direttore Generale ASP Reggio Calabria

Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti

Oggetto: Ricorso avverso disposizioni di servizi sede di servizio.

La scrivente O.S. presa visione, informalmente, dell'ordine di servizio n° 156 del 25 luglio 2012 riguardante propri associati i quali hanno dato esplicito mandato per essere tutelati in ogni grado procedimentale:

PREMESSO CHE L'Amministrazione con vari provvedimenti aventi per oggetto disposizioni di servizio ha disposto il trasferimento d'ufficio di personale prendendo a pretesto "processi di Riorganizzazione e Reingegnerizzazione

della rete Urgenza/Emergenza Regione Calabria";

- 1) Che dette disposizioni dispongono il trasferimento con decorrenza immediata detto personale;
- 2) Per cui tali disposizioni sono trasferimenti illegittimi per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO:

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 PER MANCATA INDICAZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO POSTE A BASE DEL TRASFERIMENTO.

L'illegittimità del trasferimento si desume poi dalla violazione dell'articolo 3 della Legge n. 241/90, in quanto l'Amministrazione non indica in modo sufficientemente puntuale, né i presupposti di fatto, cioè quei fatti o atti che si considerano precedenti, né tutte le
89127 Reggio Calabria Via dei Correttori,6 tel. 0965.331789 fax 0965.300952

e-mail: fps.reggiocalabria@cisl.it <http://www.cislfpreggiocalabria.it>

ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione di trasferire i dipendenti di cui sopra.

Risulta quindi ulteriormente dimostrata l'illegittimità dell'avversato trasferimento per violazione dell'articolo 2103 del C.C. che prevede ...<<Omissis>>... non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.”;

per violazione contrattuale - **CCNL Personale Del Comparto Del Servizio Sanitario Nazionale Biennio Economico 2008 – 2009** – dove la mobilità interna è regolamentata dall'articolo 3 che va innanzitutto a modificare l'art. 18, comma 2 del CCNL integrativo del 20.9.2001 spostando da 10 a 25 chilometri il raggio entro il quale la mobilità è consentita, viene anche richiamato il fatto che la mobilità entro questi limiti rientra nell'esercizio del potere organizzatorio dell'azienda nel rispetto dell'art. 2103 del codice civile;

art. 18 CCNL integrativo 98/01 comma 2 – mancanza d'informazione di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.

L'azienda ha l'obbligo di informarne preventivamente le RSU e le organizzazioni sindacali competenti per territorio firmatarie del CCNL.

Lo stesso articolo 3 introduce dei limiti al potere decisorio dell'azienda in quanto, a livello di confronto regionale, possono essere previste deroghe (in senso migliorativo) tenendo conto “delle problematiche legate alle dimensioni territoriali delle aziende, alla conformazione fisica del territorio e alle condizioni di viabilità e delle reti di trasporto pubblico ed altre situazioni”.

A maggior ragione è previsto che i criteri circa la mobilità del personale siano definiti a livello regionale quando ci si trovi ad affrontare casi di ristrutturazione su dimensione regionale o sovra aziendale degli enti del SSN che comportino l'accorpamento, anche parziale, di strutture appartenenti a separati enti.

È tuttora in vigore l'**articolo 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato Il 7 Aprile 1999** che precisa in cosa consista la mobilità all'interno dell'azienda

Il quadro si completa con l'**articolo 4 del CCNL del Comparto 1998/2001 Parte Normativa Quadriennio 1998 - 2001 e Parte Economica Biennio 1998 – 1999**

L'articolo in questione stabilisce i limiti della contrattazione collettiva integrativa e afferma, tra le altre materie, in sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie si tratta delle conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei

89127 Reggio Calabria Via dei Correttori,6 tel. 0965.331789 fax 0965.300952

e-mail: fps.reggiocalabria@cisl.it <http://www.cislfpreggiocalabria.it>

servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza.

Altro elemento di interesse è costituito **dall'articolo 6 del CCNL Comparto Sanità 1998-2001** che regola **l'informazione, la concertazione, la consultazione e l'istituzione delle Commissioni paritetiche.**

Per tutte le suesposte considerazioni, fatta riserva di ulteriore produzione e illustrazione, la CISL- FPS conclude affinché la S.V.I. voglia annullare e/o revocare, previa eventuale sospensiva, i provvedimenti impugnati descritti in epigrafe, informando contestualmente la scrivente di quanto richiesto entro 5 giorni dal ricevimento della presente. Decorso tale termine senza ricevere riscontro si attiveranno le iniziative che si terranno idonee a riportare il tutto nei termini legislativi e contrattuali previsti.

Il Segretario Generale Reggente

Antonio Bevacqua

The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Antonio Bevacqua'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SEGRETERIA PROVINCIALE' at the top, 'CISL FPS' in the center, and 'REGGIO CALABRIA' at the bottom.

89127 Reggio Calabria Via dei Correttori,6 tel. 0965.331789 fax 0965.300952

e-mail: fps.reggiocalabria@cisl.it <http://www.cislfpreggiocalabria.it>